



PROCEDURA OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

SOMMARIO

1. PREMESSA.....	3
2. DEFINIZIONI E PRINCIPI INTERPRETATIVI.....	3
3. COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI.....	9
4. IDENTIFICAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	9
5. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	10
6. DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE.....	11
6.1 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MINORE RILEVANZA.....	11
6.2 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI MAGGIORE RILEVANZA.....	12
6.3 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	14
7 DOCUMENTO INFORMATIVO E INFORMATIVA.....	15
8 OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE COMPIUTE DA SOCIETÀ CONTROLLATE...	16
9 DELIBERE QUADRO.....	16
10 ESENZIONI.....	17
11 ESENZIONE PER LE OPERAZIONI FRA SOCIETÀ CONTROLLATE E SOCIETÀ COLLEGATE.....	18
12 MODIFICHE DELLA PROCEDURA.....	18
13 DIPOSIZIONI FINALI	19

STORICO DELLE REVISIONI

Rev.	Data emissione	Descrizione principali modifiche
Rev. 0	5 Febbraio 2019	Prima emissione
Rev. 1	28 Giugno 2021	La Procedura è stata aggiornata ai sensi del Regolamento Operazioni con Parti Correlate aggiornato con le modifiche apportate dalla Delibera Consob n. 21624 del 10 dicembre 2020

1. Premessa

- a) La presente procedura (di seguito anche solo la “**Procedura**”) è adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società Toscana Aeroporti S.p.A. (di seguito anche solo la “**Società**” o “**TA**”) in attuazione di quanto previsto dall’art. 2391 bis del codice civile e dal Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate (di seguito anche solo il “**Regolamento**” o “**Regolamento Parti Correlate**”) adottato dalla Commissione Nazionale per la Società e la Borsa (di seguito anche solo “**Consob**”), con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificata con delibere n. 17389 del 23 giugno 2010, n. 19925 del 22 marzo 2017, n. 19974 del 27 aprile 2017, n. 21396 del 10 giugno 2020, e n. 21624 del 10 dicembre 2020, che disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente e/o per il tramite di società da essa controllate. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 2343 *bis*, 2358, 2373, 2391; dagli articoli da 2497 a 2497 *septies* del codice civile, nonché dagli articoli 53 e 136 del D.lgs. 385/1993 e dalle relative disposizioni di attuazione.
- b) La presente Procedura sostituisce, a partire dalla data della sua entrata in vigore, la “Procedura relativa alle operazioni con parti correlate” approvata dal Consiglio di Amministrazione del 5 febbraio 2019 e precedentemente applicata.
- c) Il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà periodicamente, ogni volta che ne ravviserà l’opportunità, la necessità di apportare modifiche ed integrazioni alla presente Procedura, tenendo conto anche delle eventuali variazioni legislative e regolamentari, nonché di eventuali variazioni della struttura organizzativa di TA.

2. Definizioni e Principi interpretativi

- a) In aggiunta alle definizioni contenute in altri articoli, i termini e le espressioni con lettera iniziale maiuscola utilizzati nella presente Procedura hanno il significato ad essi qui di seguito attribuito, essendo peraltro precisato che il medesimo significato vale sia al singolare che al plurale.

Amministratori Indipendenti: sono i membri del Consiglio di Amministrazione di TA in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, del TUF (come di seguito definito), nonché degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance (come di seguito definito).

Amministratori Non Correlati: sono i membri del Consiglio di Amministrazione di TA diversi dalla controparte di una determinata operazione e dalle Parti Correlate della controparte.

Amministratori e Consiglieri Coinvolti nell’Operazione: sono gli amministratori, che abbiano nell’operazione un interesse, per conto proprio o di terzi, in conflitto con quello della Società.

Codice di Corporate Governance: è il codice delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. al quale la Società aderisce.

Comitato Controllo e Rischi: è il comitato di TA, composto da tre Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance, che espleta le funzioni di cui all'art. 3 della presente Procedura in conformità a quanto indicato dal Regolamento Parti Correlate (come di seguito definito).

Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard: sono le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

Consiglio di Amministrazione: è il consiglio di amministrazione di TA.

Dirigenti con Responsabilità Strategiche: sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della Società stessa (IAS 24, paragrafo 9).

Funzione Competente per la Singola Operazione: è il soggetto, sia esso singolo o collegiale, cui compete, in base al sistema di deleghe *pro tempore* vigente, il potere di negoziare e compiere in nome e per conto di TA una determinata Operazione con Parti Correlate.

Interessi Significativi: sono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le Società Controllate o Collegate (come di seguito definite) di TA che siano controparti di una determinata operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società, delle Società Controllate o Collegate al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata. A titolo esemplificativo, fatte salve le opportune verifiche da effettuare nel caso concreto, possono ritenersi sussistenti Interessi Significativi qualora la Parte Correlata sia:

- (i) un amministratore ovvero un Dirigente con Responsabilità Strategiche sia di TA sia di una Società Controllata o Collegata (come di seguito definite) che benefici di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari (o comunque di remunerazione variabile) dipendenti da risultati conseguiti da tali Società Controllate o Collegate;
- (ii) titolare in una Società Controllata o Collegata (come di seguito definite) di una partecipazione il cui peso effettivo in termini ponderati sia

superiore al peso effettivo della partecipazione che la medesima Parte Correlata detiene direttamente o indirettamente nella Società.

Non si considerano Interessi Significativi quelli derivanti dalla mera condivisione di uno o più amministratori o di altri Dirigenti con Responsabilità Strategiche tra la Società e le Società Controllate o Collegate (come di seguito definite). Resta fermo l'obbligo di cui all'art. 5, comma 8, del Regolamento Parti Correlate.

Joint Venture: è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a Controllo Congiunto.

Operazioni con Parti Correlate: in linea con quanto previsto dai principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'art. 6 del Regolamento (CE) n. 1606/2002, sono tutte le operazioni che comportano un trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra Parti Correlate (come di seguito definite), indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo (IAS 24, paragrafo 9). Si considerano comunque incluse:

- . le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate (come di seguito definite);
- . ogni decisione relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.

Non si considerano Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni quali, ad esempio, le operazioni di aumento di capitale della Società in opzione ai propri soci e le operazioni di scissione in senso stretto di tipo proporzionale.

Operazioni di Maggiore Rilevanza:

1. Si considerano Operazioni di Maggiore Rilevanza le Operazioni con Parti Correlate in cui almeno uno dei seguenti indici di rilevanza, applicabili a seconda dell'operazione, risulti superiore alla soglia del 5%:
 - a) **Indice di Rilevanza del Controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il patrimonio netto tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società, ovvero, se maggiore, la capitalizzazione della Società rilevata alla chiusura dell'ultimo giorno di mercato aperto compreso nel periodo di riferimento del più recente documento contabile periodico pubblicato (relazione finanziaria annuale o semestrale o resoconto intermedio di gestione). Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - i. per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;

- ii. per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.160/2002;
- iii. per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

- b) **Indice di Rilevanza dell'Attivo**: è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato dalle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii. in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i. in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii. in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- c) **Indice di Rilevanza delle Passività**: è il rapporto tra il totale delle passività dell'entità acquisita e il totale attivo della Società. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato (consolidato, se redatto) dalla Società; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale delle passività della società o del ramo di azienda acquisiti.

2. Si considerano Operazioni di Maggiore Rilevanza, le operazioni con la società controllante quotata (ove ne sia una) della Società, ovvero con soggetti a quest'ultima correlati, che risultino a loro volta correlati alla Società, qualora almeno uno degli indici di rilevanza di cui al punto 1 che precede, risulti superiore alla soglia del 2,5%.
3. In caso di cumulo di più operazioni, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, la Società determina in primo luogo la rilevanza di ciascuna operazione sulla base dell'indice o degli indici previsti dal punto

- 1 che precede. Per verificare il superamento delle soglie sopra previste, i risultati relativi a ciascun indice sono quindi sommati tra loro.
4. Qualora un'operazione, o più operazioni tra loro cumulate ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento Parti Correlate, siano qualificabili come Operazioni di Maggiore Rilevanza ai sensi del punto 1 che precede, e tale risultato appaia manifestamente ingiustificato in considerazione di specifiche circostanze, la Consob può indicare, su richiesta della Società, modalità alternative da seguire nel calcolo dei suddetti indici. A tal fine, la Società comunica alla Consob le caratteristiche essenziali dell'operazione e le specifiche circostanze sulle quali si basa la richiesta prima della conclusione delle trattative.

Operazioni di Importo Esiguo: sono le Operazioni con Parti Correlate aventi un valore complessivo non superiore ad (i) Euro 120.000,00 nel caso in cui le Parti Correlate (come di seguito definite) siano persone fisiche; e (ii) Euro 150.000,00 nel caso in cui le Parti Correlate siano persone giuridiche.

Operazioni di Minore Rilevanza: sono tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza e dalle Operazioni di Importo Esiguo.

Operazioni Ordinarie: sono le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria della Società.

Parti Correlate: per i Principi Contabili Internazionali (IAS24) adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento CE n. 1606/2002, un soggetto è parte correlata alla Società se:

- a) una persona o uno Stretto Familiare (come di seguito definito) di quella persona sono correlati alla Società e se tale persona, direttamente, o indirettamente, anche attraverso Società Controllate (come di seguito definite), fiduciari o interposte persone:
 - i. ha il Controllo o il Controllo Congiunto dell'entità che redige il bilancio (ovvero della Società);
 - ii. detiene una partecipazione nella Società tale da poter esercitare un'influenza notevole sull'entità che redige il bilancio (ovvero sulla Società stessa);
 - iii. è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche della Società o di una sua controllante.
- b) Un'entità è correlata alla Società se si applica una qualsiasi delle seguenti condizioni:
 - i. l'entità e la Società fanno parte dello stesso gruppo (il che significa che ciascuna controllante, controllata e società del gruppo è correlata alle altre);

- ii. un'entità è una Collegata o una Joint Venture della Società (o una Collegata o una Joint Venture facente parte di un gruppo di cui fa parte la Società);
- iii. sia l'entità sia la Società sono Joint Venture di una stessa terza controparte;
- iv. un'entità è una Joint Venture di una terza entità e la Società è una Collegata della terza entità;
- v. l'entità è rappresentata da un piano per benefici successivi alla fine del rapporto di lavoro a favore dei dipendenti della Società o di un'entità ad essa correlata;
- vi. l'entità è controllata o controllata congiuntamente da una persona identificata al punto a);
- vii. una persona identificata al punto (a)(i) ha un'Influenza Significativa sull'entità, o è uno dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche dell'entità o di una sua controllante (IAS 24, paragrafo 9).

Regolamento Emittenti: è il regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche e integrazioni.

Società Collegata: è un'entità, o le sue Società Controllate (come di seguito definite), anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'Influenza Notevole ma non il Controllo o il Controllo Congiunto.

Società Controllata: è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Soci Non Correlati: i soggetti ai quali spetta il diritto di voto diversi dalla controparte di una determinata operazione e dai soggetti correlati sia alla controparte di una determinata operazione sia alla Società.

Stretti Familiari: si considerano stretti familiari di una persona quei familiari che ci si attende possano influenzare, o essere influenzati da tale persona nei loro rapporti con la Società. Sono inclusi:

- a) i figli e il coniuge o il convivente di quella persona, il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- b) i figli del coniuge o del convivente di quella persona;
- c) i figli e le persone a carico di quella persona, del coniuge separato o del convivente (IAS 24, paragrafo 9).

TUF: è il D.lgs. 58/1998 come successivamente modificato ed integrato, recante il Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

- b) In aggiunta a quanto sopra, i termini e le espressioni: “Controllo / Controllare”, “Controllo Congiunto” e “Influenza Notevole” vengono definiti e interpretati ai sensi dell’Appendice del Regolamento Parti Correlate e ai sensi dei principi contabili internazionali.

3. Composizione e Funzioni del Comitato Controllo e Rischi

- a) Il ruolo che il Regolamento Parti Correlate attribuisce al comitato di cui all’art.4 comma 3, viene attribuito dalla Società al Comitato Controllo e Rischi, costituito con delibera del Consiglio di Amministrazione e composto da 3 (tre) Amministratori non esecutivi in maggioranza indipendenti ai sensi del Codice di Corporate Governance.
- b) Nell’espletamento delle proprie funzioni, il Comitato Controllo e Rischi sarà composto da Amministratori Non Correlati rispetto all’operazione di volta in volta oggetto di esame. Il componente che, rispetto ad un’Operazione con Parti Correlate, non possa essere così definito, sarà sostituito, fino alla conclusione dell’operazione e limitatamente ad essa, da un altro Amministratore Indipendente Non Correlato.
- c) Qualora, per qualsiasi ragione, non sia possibile sostituire i membri del Comitato Controllo e Rischi in modo tale da garantire una composizione del comitato in conformità a quanto richiesto dal Regolamento Parti Correlate, la valutazione dell’Operazione con Parti Correlate sarà sottoposta al preventivo parere di un presidio alternativo, costituito dall’Amministratore Indipendente Non Correlato eventualmente presente, oppure, in subordine, dal Collegio Sindacale, a condizione che i membri che abbiano un interesse proprio o di terzi nell’operazione, ne diano notizia agli altri membri, precisandone la natura, i termini, l’origine e la portata, oppure, in ulteriore subordine, da un esperto indipendente nominato dalla maggioranza degli Amministratori Indipendenti Non Correlati (di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse, di cui accerta preventivamente l’indipendenza e l’assenza di conflitti di interesse, anche attraverso l’acquisizione di apposite perizie e/o fairness e/o legal opinion).
- d) Il Comitato Controllo e Rischi avrà i compiti ad esso attribuiti dalla presente Procedura, dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili, nonché dal Codice di Corporate Governance.

4. Identificazione delle Parti Correlate

- a) La Società, con il supporto della funzione Legale & Compliance e sotto la responsabilità dell’Amministratore Delegato, predispone e tiene

costantemente aggiornato, sulla base delle evidenze reperibili e delle dichiarazioni ricevute, un elenco delle Parti Correlate.

- b) I soggetti controllanti e gli altri soggetti indicati nell'art. 114, comma 5 TUF che siano Parti Correlate della Società, forniscono a quest'ultima le informazioni necessarie al fine di consentire l'identificazione delle Parti Correlate e delle operazioni con la medesima e comunicano in modo tempestivo eventuali aggiornamenti.
- c) Per l'identificazione delle Parti Correlate, la funzione Legale & Compliance sottopone ai soggetti controllanti e agli altri soggetti indicati nell'art. 114 comma 5 TUF la dichiarazione di correlazione, da restituire compilata e sottoscritta, invitando i medesimi soggetti a prendere visione della presente Procedura pubblicata sul sito aziendale.

5. Identificazione delle Operazioni con Parti Correlate

La Funzione Competente per la Singola Operazione, prima di effettuare qualsiasi operazione, deve accertarsi, avvalendosi laddove necessario del supporto della funzione Legale & Compliance, se la controparte sia una Parte Correlata e se l'operazione medesima rientri nell'ambito di applicazione della Procedura. A tal fine, prima di effettuare qualsiasi operazione, verifica, sulla base dell'elenco delle Parti Correlate, se la controparte risulti essere una Parte Correlata e, in tal caso, se si tratta di Operazione di Importo Esiguo.

- a) Qualora l'operazione sia un'Operazione con Parte Correlata, la Funzione Competente per la Singola Operazione, comunica alla Segreteria del Consiglio di Amministrazione i dati dell'Operazione, affinché quest'ultima, avvalendosi del supporto delle funzioni interessate, verifichi:
 - (i) se l'operazione rientra nei casi di esclusione di cui agli articoli 10 e 11 della presente Procedura, diversi dalle Operazioni di Importo Esiguo; e
 - (ii) se l'operazione rientra fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- b) Nel caso in cui, anche a seguito della suddetta verifica, la Segreteria del Consiglio di Amministrazione non sia certa della riconducibilità dell'operazione alla categoria delle operazioni escluse, la valutazione è rimessa al Comitato Controllo e Rischi.
- c) Qualora, sulla base delle risultanze della verifica effettuata dalla Segreteria del Consiglio di Amministrazione, si tratti di Operazione con Parte Correlata non esentata, la stessa sottopone tempestivamente l'operazione all'attenzione del Comitato Controllo e Rischi, fornendo tempestivamente ad esso le informazioni ricevute dalla Funzione Competente per la Singola Operazione.

- d) Il Comitato Controllo e Rischi applicherà le previsioni della presente Procedura in conformità ai casi ivi previsti.
- e) Qualora uno o più amministratori del Consiglio di Amministrazione abbiano per conto proprio o di terzi un interesse in conflitto con una determinata Operazione con Parti Correlate, tali amministratori, ai sensi dell'art. 2391 del codice civile, devono darne notizia agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione, ove intenda procedere nell'Operazione con Parti Correlate con detti amministratori, deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per TA di tale decisione.

6. Disciplina delle Operazioni con Parti Correlate

6.1 Operazioni con Parti Correlate di Minore Rilevanza

- a) Le Operazioni di Minore Rilevanza sono deliberate, in conformità a quanto previsto dal sistema di deleghe di poteri tempo per tempo vigente, previo parere non vincolante del Comitato Controllo e Rischi, allegato al verbale della riunione del Comitato Controllo e Rischi, circa:
 - (i) la sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché
 - (ii) la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- b) Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato Controllo e Rischi potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta (di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse, di cui accerta preventivamente l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, anche attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o fairness e/o legal opinion).
- c) La Funzione Competente per la Singola Operazione dovrà fornire con congruo anticipo all'organo competente a deliberare sull'operazione e al Comitato Controllo e Rischi informazioni complete e adeguate sulle ragioni dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle sue condizioni con indicazione anche della data in cui si intende approvare o assumere l'obbligazione stessa. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro. Nell'ipotesi in cui TA bandisca gare per l'affidamento di appalti anche mediante inviti a presentare offerte e la società risultante vincitrice della gara sia una Parte Correlata (direttamente o tramite Società Controllate) e non sussista alcuna delle ipotesi di esenzione di cui ai successivi articoli 10 e 11 della presente Procedura, la Funzione Competente per la Singola Operazione dovrà chiedere con congruo anticipo rispetto alla stipula

del relativo contratto di appalto al Comitato Controllo e Rischi di esprimere un proprio parere in merito alla regolarità del processo di assegnazione.

- d) Il Comitato Controllo e Rischi, dovrà rendere il proprio parere, allegato al verbale della riunione del Comitato Controllo Rischi, prima dell'approvazione definitiva dell'Operazione di Minore Rilevanza da parte del Consiglio di Amministrazione se l'operazione è di competenza di quest'ultimo. Negli altri casi, prima che la Società assuma l'obbligazione di compiere l'Operazione di Minore Rilevanza.
- e) Il verbale del Comitato Controllo e Rischi di approvazione dell'operazione recherà adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'operazione nonché alla convenienza ed alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- f) Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono informati a cura dell'Amministratore Delegato, con cadenza almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza.
- g) Fermo quanto previsto dall'art. 117 del Regolamento (UE) n. 596/2014, in presenza di un parere negativo del Comitato Controllo e Rischi, qualora l'operazione venga comunque svolta, la Società mette a disposizione del pubblico, entro 15 (quindici) giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento Emittenti, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle operazioni approvate nel corso del trimestre di riferimento, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine, il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento o sul sito internet della Società.
- h) Qualora le Operazioni di Minore Rilevanza siano di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; essi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo, ma sono esclusi dal quorum deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 del codice civile.

6.2 Operazioni con Parti Correlate di Maggiore Rilevanza

- a) Il Consiglio di Amministrazione delibera sulle Operazioni di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi, allegato al verbale della riunione del Comitato Controllo Rischi, circa la

- sussistenza di un interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché la convenienza e la correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- b) Il Comitato Controllo e Rischi, ovvero uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati:
- (i) deve essere tempestivamente coinvolto nella fase delle trattative ed in quella istruttoria, attraverso la ricezione di complete, adeguate e aggiornate informazioni in merito all'Operazione di Maggiore Rilevanza attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e aggiornato;
 - (ii) può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- c) Qualora lo ritenga opportuno, il Comitato Controllo e Rischi potrà farsi assistere, a spese della Società, da uno o più esperti indipendenti di propria scelta (di riconosciuta professionalità e competenza sulle materie oggetto di interesse, di cui accerta preventivamente l'indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse, anche attraverso l'acquisizione di apposite perizie e/o fairness e/o legal opinion).
- d) La Funzione Competente per la Singola Operazione dovrà fornire con congruo anticipo all'organo competente a deliberare sull'operazione e al Comitato Controllo e Rischi informazioni complete e adeguate sulle ragioni dell'operazione nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle sue condizioni con indicazione anche della data in cui si intende approvare o assumere l'obbligazione stessa. Qualora le condizioni dell'operazione siano definite Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard la documentazione predisposta dovrà contenere oggettivi elementi di riscontro. Nell'ipotesi in cui TA bandisca gare per l'affidamento di appalti anche mediante inviti a presentare offerte e la società risultante vincitrice della gara sia una Parte Correlata (direttamente o tramite Società Controllate) e non sussista alcuna delle ipotesi di esenzione di cui ai successivi articoli 10 e 11 della presente Procedura, la Funzione Competente per la Singola Operazione dovrà chiedere con congruo anticipo rispetto alla stipula del relativo contratto di appalto al Comitato Controllo e Rischi di esprimere un proprio parere in merito alla regolarità del processo di assegnazione. In tali ipotesi, la stipula del contratto di appalto dovrà ritenersi sospensivamente condizionata al rilascio di un parere favorevole da parte del Comitato Controllo e Rischi in merito alla regolarità del processo di assegnazione.
- e) Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione che approvano un'Operazione di Maggiore Rilevanza devono essere adeguatamente motivate, avuto riguardo all'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- f) Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale vengono informati a cura dell'Amministratore Delegato, con cadenza almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.
- g) In ogni caso, il Consiglio di Amministrazione può approvare un'Operazione di Maggiore Rilevanza, nonostante l'avviso contrario della maggioranza degli Amministratori Indipendenti, a condizione che, se consentito dallo statuto della Società:
- (i) l'assemblea ordinaria abbia preventivamente autorizzato il compimento dell'operazione; e
 - (ii) la medesima assemblea deliberi, oltre che con le maggioranze di legge, con il voto favorevole della maggioranza dei Soci Non Correlati votanti e a condizione che i Soci Non Correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale con diritto di voto.
- h) Qualora le Operazioni di Maggiore Rilevanza siano di competenza del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori Coinvolti nell'Operazione si astengono dalla votazione sulla stessa; essi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo, ma sono esclusi dal quorum deliberativo richiesto per l'assunzione della deliberazione. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall'art. 2391 del codice civile.

6.3 Operazioni con Parti Correlate di competenza assembleare

- a) La disciplina delle Operazioni di Minore Rilevanza di cui all'art. 6.1 della presente Procedura si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'assemblea quando l'Operazione di Minore Rilevanza sia di competenza assembleare o dev'essere da questa autorizzata, ai sensi di legge o di statuto.
- b) La disciplina delle Operazioni di Maggiore Rilevanza di cui all'art. 6.2 della presente Procedura si applica anche alla fase istruttoria e alla fase di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione delle proposte di deliberazione da sottoporre all'assemblea quando l'Operazione di Maggiore Rilevanza sia di competenza assembleare o dev'essere da questa autorizzata, ai sensi di legge o di statuto.
- c) Le proposte di deliberazioni relative ad Operazioni di Maggiore Rilevanza possono essere approvate anche in presenza di un avviso contrario degli Amministratori Indipendenti. In tal caso, il Consiglio di Amministrazione non darà attuazione alle deliberazioni dell'assemblea o non compirà gli atti di gestione dalla stessa autorizzati qualora la maggioranza dei Soci Non

Correlati che partecipano all'assemblea al momento della votazione rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto e la maggioranza dei Soci Non Correlati votanti esprimano voto contrario alla proposta del Consiglio di Amministrazione.

7 Documento Informativo e Informativa

- a) In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza, da realizzarsi anche da parte di Società Controllate italiane o estere, la Società predispone, ai sensi dell'articolo 114, comma 5, del TUF, un documento informativo redatto in conformità all'Allegato 4 del Regolamento Parti Correlate nei modi e nei tempi stabiliti dal Regolamento Parti Correlate. La Società mette altresì a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo, ove applicabile, o sul proprio sito internet gli eventuali pareri rilasciati dal Comitato Controllo e Rischi e/o dagli esperti indipendenti individuati dal Comitato Controllo e Rischi stesso, e /o dagli esperti qualificati come indipendenti di cui si sia eventualmente avvalso il Consiglio di Amministrazione.
- b) La Società predispone il documento informativo indicato alla lettera a) che precede anche qualora, nel corso dell'esercizio, concluda con una stessa Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza indicate nelle premesse dalla presente Procedura. Ai fini del presente comma rilevano anche le operazioni compiute da Società Controllate italiane o estere e non si considerano le operazioni eventualmente escluse ai sensi degli articoli 10 e 11 della presente Procedura.
- c) La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale devono contenere le informazioni di cui all'art. 5, comma 8, lettere da a) a c) del Regolamento Parti Correlate. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.
- d) Qualora un'Operazione con Parti Correlate sia resa nota con la diffusione di un comunicato ai sensi dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, quest'ultimo riporta, in aggiunta alle altre informazioni da pubblicarsi ai sensi della predetta norma, le informazioni di cui all'art. 6 del regolamento Parti Correlate.

8 Operazioni con Parti Correlate compiute da Società Controllate

- a) Le Operazioni con Parti Correlate stipulate tramite Società Controllate (che non siano Operazioni di Importo Esiguo) sono effettuate nel rispetto delle previsioni contenute nel presente articolo.
- b) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Parti Correlate in relazione alle Operazioni di Maggiore Rilevanza, per le Operazioni con Parti Correlate stipulate tramite Società Controllate troverà applicazione una procedura semplificata:
- (i) la Società Controllata dovrà comunicare tempestivamente al Comitato Controllo e Rischi l'intenzione di porre in essere un'Operazione con una Parte Correlata di TA fornendo tutti gli elementi utili a esaminare e valutare l'operazione;
 - (ii) il Comitato Controllo e Rischi esprimerà parere non vincolante sull'operazione;
 - (iii) laddove il parere espresso dal Comitato Controllo e Rischi di TA sia negativo, l'operazione potrà comunque essere approvata e posta in essere dall'organo della Società Controllata competente all'approvazione dell'operazione, secondo le ordinarie maggioranze di legge o previste dallo statuto, ferma restando in tal caso l'applicazione dell'art. 7, comma 1 lettera g) del Regolamento Parti Correlate.

9 Delibere quadro

- a) Per le Operazioni con Parti Correlate che non siano di competenza dell'Assemblea, né debbano essere da questa autorizzate, il Consiglio di Amministrazione può approvare, con un'unica delibera quadro, una serie di operazioni tra loro omogenee con le medesime Parti Correlate o con determinate categorie di Parti Correlate.
- b) Nel caso indicato alla lettera a) che precede, ferme restando le esenzioni di cui ai successivi articoli 10 e 11 della presente Procedura:
- (i) alla delibera quadro dell'organo amministrativo si applicano le disposizioni per le Operazioni di Minore Rilevanza ovvero di Maggiore Rilevanza, rispettivamente disciplinate dagli articoli 6.1 e 6.2 che precedono, a seconda del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto di delibera, cumulativamente considerate;
 - (ii) le delibere quadro non possono avere efficacia superiore a un anno e devono recare evidenza del tipo di operazioni incluse, il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste nelle medesime delibere quadro;
 - (iii) il Consiglio di Amministrazione della Società valuterà periodicamente, ogni volta che ne ravviserà l'opportunità, la necessità di apportare

modifiche ed integrazioni alle delibere quadro, secondo le modalità previste dalla presente Procedura;

- (iv) con cadenza trimestrale, l'Amministratore Delegato fornirà al Consiglio di Amministrazione un'informativa in merito all'attuazione delle delibere quadro;
- (v) in occasione dell'approvazione di una delibera quadro, TA pubblica un documento informativo ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Parti Correlate, qualora il prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della medesima delibera superi la soglia di rilevanza delle Operazioni di Maggiore Rilevanza;
- (vi) alle singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non si applicano le previsioni degli articoli 6.1 e 6.2 della presente Procedura. Le operazioni concluse in attuazione di una delibera quadro oggetto di documento informativo pubblicato ai sensi del punto (iv) che precede, non sono computate ai fini del cumulo previsto dall'art. 5, comma 2, del Regolamento Parti Correlate.

10 Esenzioni

Oltre che nei casi stabiliti dall'art. 13, comma 1, del Regolamento Parti Correlate, è esclusa l'applicazione della presente Procedura per:

- (i) le Operazioni con Parti Correlate di Importo Esiguo;
- (ii) i piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'assemblea ai sensi dell'art. 114- bis del TUF e le relative operazioni esecutive;
- (iii) alle deliberazioni di cui all'articolo 13, comma 1-*bis*, del Regolamento OPC, rivolte a tutti gli azionisti a parità di condizioni, ivi incluse le operazioni in materia di aumenti di capitale, scissioni, riduzioni di capitale e gli acquisti di operazioni proprie;
- (iv) le Operazioni Ordinarie concluse a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard. A titolo meramente esemplificativo, rientrano in tale accezione le operazioni concluse con l'applicazione di corrispettivi determinati sulla base di tariffe professionali di settore, tempo per tempo vigenti, ovvero di scontistica definita previa indagine di mercato. In tal caso, la documentazione predisposta dall'organo competente ad approvare o, comunque, stipulare l'operazione deve presentare oggettivi elementi di riscontro.

L'Amministratore Delegato fornirà trimestralmente al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale di TA un'informativa con l'indicazione delle principali caratteristiche delle Operazioni con Parti Correlate stipulate ed escluse dall'applicazione della presente Procedura. Resta fermo, ove applicabile, quanto previsto dall'articolo 5, comma 8 del Regolamento Parti Correlate. Inoltre, l'Amministratore Delegato fornirà trimestralmente al Comitato Controllo Rischi un'informativa con l'indicazione delle principali caratteristiche delle eventuali Operazioni di Maggiore Rilevanza stipulate ed escluse

dall'applicazione della presente Procedura, indicando di che categoria di operazione si tratti e fornendo, per iscritto, oggettivi elementi di riscontro delle ragioni dell'esclusione.

In caso di Operazioni di cui al precedente punto iv) per le quali non sia stato comunque svolto l'iter previsto dall'articolo 6 della presente Procedura, secondo quanto disposto dall'art. 13 comma 3, lettera c) punto i) del Regolamento Parti Correlate la Società comunica a Consob e agli amministratori o consiglieri indipendenti che esprimono pareri sulle Operazioni con Parti Correlate, entro il termine indicato nell'art. 5 comma 3, ovvero 7 giorni dall'approvazione dell'operazione, la controparte, l'oggetto, il corrispettivo delle operazioni che hanno beneficiato dell'esclusione nonché le motivazioni per le quali si ritiene che l'operazione sia ordinaria e conclusa a Condizioni Equivalenti a quelle di Mercato o Standard, fornendo oggettivi elementi di riscontro.

In caso di Operazioni di Maggiore Rilevanza definite Operazioni Ordinarie e a Condizioni Equivalenti a Quelle di Mercato o Standard, il Comitato Controllo e Rischi verifica senza indugio, e in ogni caso entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione, la corretta applicazione delle condizioni di esenzione a tali operazioni. Il Comitato Controllo e Rischi può sottoporre richieste di approfondimento e chiarimento.

In tutti i casi di esenzione previsti rimane ferma la facoltà di richiedere un parere non vincolante al Comitato Controllo e Rischi in merito all'operazione.

Solo in presenza di un parere negativo del Comitato Controllo e Rischi, la Società darà informazione al pubblico così come disposto all'art. 6.1 lett. g della presente Procedura.

11 Esenzione per le Operazioni fra Società Controllate e Società Collegate

In aggiunta a quanto previsto dall'art. 10 che precede, la presente Procedura non si applica alle operazioni con o tra Società Controllate, anche congiuntamente, nonché alle operazioni con Società Collegate, qualora nelle Società Controllate o Collegate che sono controparti dell'operazione, non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate.

12 Modifiche della Procedura

Le modifiche e le integrazioni della presente Procedura sono approvate dal Consiglio di Amministrazione previo parere favorevole del Comitato Controllo e Rischi e in conformità alle disposizioni del Regolamento Parti Correlate.

13 Disposizioni Finali

- a) La Società ha ritenuto di non avvalersi: (i) della facoltà di identificare come Parti Correlate soggetti diversi da quelli definiti all'Allegato 1 del Regolamento Parti Correlate; (ii) della facoltà di includere ipotesi di Operazioni di Maggiore Rilevanza diverse dalle soglie previste nell'Allegato 3 del Regolamento Parti Correlate; (iii) dell'ipotesi di esenzione per le Operazioni compiute in caso di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale di cui agli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6 nonché delle ipotesi di esenzione ai sensi dell'articolo 13 comma 3 lett. b) del Regolamento Parti Correlate.
- b) La presente Procedura è disponibile sul sito internet della Società all'indirizzo internet [https://www.toscana-aeroporti.com/alla sezione "Investor Relations"](https://www.toscana-aeroporti.com/alla%20sezione%20Investor%20Relations), fermo l'obbligo di pubblicità, anche mediante riferimento al sito medesimo, nella relazione annuale sulla gestione, ai sensi dell'articolo 2391-bis del codice civile.
- c) La Procedura garantisce il coordinamento con le procedure amministrative e contabili previste dall'articolo 154-bis del TUF.
- d) La presente Procedura viene sottoposta alle Società Controllate - ferma restando l'indipendenza e la piena autonomia delle Società Controllate medesime - per le relative deliberazioni in ordine alle parti della Procedura in questione rispettivamente applicabili e viene portata a conoscenza dei consiglieri delle medesime società, affinché segnalino le operazioni per le quali si renda applicabile la Procedura.
- e) La presente Procedura viene altresì portata a conoscenza dei Direttori delle diverse direzioni di TA affinché segnalino le operazioni per le quali si renda applicabile la Procedura. A tale fine, viene messa a disposizione delle direzioni l'elenco delle Parti Correlate per la verifica della sussistenza o meno di operazioni rilevanti ai fini della presente Procedura.
- f) L'organo di controllo vigila sulla conformità delle procedure adottate ai principi indicati nel presente regolamento nonché sulla loro osservanza e ne riferisce all'assemblea ai sensi dell'articolo 2429, comma 2, del codice civile ovvero dell'articolo 153 del TUF.
- g) L'art. 192-quinquies del TUF prevede una sanzione amministrativa pecuniaria nei confronti della Società dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione in caso di violazione dell'art. 2391 *bis* del codice civile e delle relative disposizioni di attuazione adottate da Consob nell'ambito delle Operazioni con Parti Correlate.